



*Comune di*  
*Castiglione d'Ercia*  
*(Provincia di Siena)*



# Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Soggiorno

**Anno 2020**  
**Approvato con delibera di C.C. n. .... del 30/09/2020**

## Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	2
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta .....	2
Articolo 3 - Soggetto passivo .....	2
Articolo 4 - Tariffe e Funzionario Responsabile dell'imposta .....	2
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni .....	2
Articolo 6 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva .....	3
Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....	4
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento.....	4
Articolo 9 - Sanzioni.....	4
Articolo 10 - Riscossione coattiva .....	5
Articolo 11 - Rimborsi .....	5
Articolo 12 - Contenzioso.....	5
Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali.....	5
Articolo 14 - Rinvio dinamico .....	6
Articolo 15 - Tutela dei dati personali.....	6

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è stata istituita, in sede di prima applicazione dal 20 Marzo 2018, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Castiglione d'Orcia in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel Comune di Castiglione d'Orcia, come definite dalle normative regionali in materia di turismo e di attività agrituristiche.
3. Tra le strutture ricettive sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, previsti dall'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge, 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m.i.
4. Nelle disposizioni contenute negli articoli seguenti si intende per "*gestore della struttura ricettiva*" anche il locatario di alloggi per locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge, 21 giugno 2017, n. 96 ovvero il soggetto che incassa il corrispettivo o che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del D.L. 50/2017 convertito con L. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5 - bis del D.L. 50/2017 convertito con L. 96/2017.

## **Articolo 3 - Soggetto passivo**

1. Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è la persona fisica che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, co. 2 e 3 che si trovano nel territorio del Comune di Castiglione d'Orcia e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Castiglione d'Orcia.
2. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al Comune è il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, co. 4.

## **Articolo 4 - Tariffe e Funzionario Responsabile dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto:
  - a. alla determinazione delle tariffe;
  - b. alla nomina del Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno.
3. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

## **Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a. i minori di 12 (dodici) anni di età;
  - b. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenze conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - c. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  - d. i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione, più un accompagnatore;
  - e. il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
  - f. i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che in via continuativa (periodo non inferiore a 6 giorni) alloggiano nel comune di Castiglione d'Orcia per motivi di servizio, previa presentazione di idonea documentazione.
2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 30 (trenta) pernottamenti complessivi nell'anno solare.

### **Articolo 6 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva**

1. I gestori delle strutture ricettive, sono tenuti, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, a comunicare al Comune:
  - il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente,
  - il relativo periodo di permanenza,
  - il numero di pernottamenti soggetti all'imposta,
  - il numero degli esenti dal pagamento ai sensi dell'art. 5, co 1,
  - l'imposta dovuta.
  - a. La comunicazione è dovuta anche qualora, nel corso del trimestre di riferimento, non si abbiano avute presenze di ospiti, a meno di comunicazione di sospensione ufficiale dell'attività al Suap competente o al portale della Regione nel caso di locazioni brevi, di cui all'art. 2, co. 3.
  - b. La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione.
2. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti inoltre a:
  - a. informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
  - b. riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
  - c. presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi le apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
3. I gestori della struttura ricettiva hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
4. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento
5. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le nuove regole dei commi 4 e 5 decorrono a far data dal 19 maggio 2020, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 1 ter del d. lgs 23/2011 introdotto dall'art. 180 del D.L. 34/2020.

### **Articolo 7 - Versamento dell'imposta**

1. I soggetti passivi al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, che provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza.
2. I gestori della struttura ricettiva riversano le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Castiglione d'Orcia entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello del trimestre in cui è avvenuto l'incasso:
  - a. tramite il sistema "PagoPA", in attuazione all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. che diverrà unica modalità di pagamento dall'entrata in vigore della normativa in materia;
  - b. tramite Tesoreria Comunale;
  - c. altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale eventualmente comunicate.
3. A rettifica di quanto disposto al comma 2, i soggetti di cui all'art. 3 comma 2 effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno relative al secondo e terzo trimestre 2020, limitatamente all'anno 2020 e conseguentemente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, entro il 31 ottobre 2020.

### **Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, co. 161 e 162 della Legge, 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. e di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei Responsabili del pagamento dell'Imposta di soggiorno, di cui all'art. 6 co.5, con esenzione di spese e diritti, può:
  - a. invitare i gestori delle strutture ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b. inviare ai gestori questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento dell'invito;
  - c. effettuare attività di controllo avvalendosi della Polizia Municipale finalizzata anche all'accertamento delle presenze turistiche effettive nella struttura;
  - d. chiedere, anche a fini di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.

### **Articolo 9 - Sanzioni**

Fermo rimanendo l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica al responsabile del pagamento, di cui all'art. 6 co. 5, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di

irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile di cui all'art 6 co. 5 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Le sotto indicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000:
  - a. per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, co. 2 lett. a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 Euro;
  - b. per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'articolo 6, co. 1 del presente Regolamento, alle prescritte scadenze ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 6, co. 3 e dell'art. 8 co.3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.
5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al co. 4 si applicano le disposizioni della Legge, 24 novembre 1981, n. 689.
6. Al fine di quantificare l'importo dovuto, gli uffici del Comune di Castiglione d'Orcia potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla L. 296/2006, art.1, co. 179.
7. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.

#### **Articolo 10 - Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute al Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### **Articolo 11 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

#### **Articolo 12 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali**

1. In sede di prima applicazione dell'imposta, nonché delle relative tariffe, questa decorre a partire dal 20 (venti) marzo 2018.

2. A decorrere dall'anno di imposta 2020, a norma dell' art. 13 co. 15 quater D.L. 201/2011, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.
3. Per i fatti accaduti precedentemente all'entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano le disposizioni vigenti al momento dei fatti stessi.

#### **Articolo 14 - Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

#### **Articolo 15 - Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».